

PROVINCIA DI MILANO

# REGOLAMENTO ORGANICO

DELL'

ASILO PROVINCIALE DI MATERNITA'

IN MILANO

*approvato dal Rettorato Provincia e in seduta 22 ottobre 1932  
e dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 21 dicembre  
1932 N. 7919 (atti N. 56663 - Div. 2/1).*



STAB. TIPO-LITOGRAFICO I.G.A.P.  
MILANO  
Via Carlo Goldoni N. 10  
1933 XI

PROVINCIA DI MILANO

# REGOLAMENTO ORGANICO

DELL'

ASILO PROVINCIALE DI MATERNITA'

IN MILANO

*approvato dal Rettorato Provinciale in seduta 22 ottobre 1932  
e dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 21 dicembre  
1932 N. 7919 (atti N. 56663 - Div. 2/1).*



STAB. TIPO-LITOGRAFICO I.G.A.P.  
MILANO  
Via Carlo Goldoni N. 10  
1933 XI

Notarato di Venezia  
copie notarie della sentenza  
interdittiva Bonny  
dampas al numero 100  
per l'ipoteca di Venezia 5/11  
dampas al numero 1  
requisiti (1°)  
Espos per tutti i nomi  
Espos B. Ormai  
Isti di Venezia al 31/3/30  
informazioni sul budget

---

## ASILO PROVINCIALE DI MATERNITÀ

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.

L'Asilo Provinciale di Maternità provvede alla assistenza delle gestanti illegittime ed eccezionalmente delle legittime a norma della Legge 10 dicembre 1925 N. 2277 sulla protezione ed assistenza alla maternità ed infanzia e relativo regolamento.

Compatibilmente alle possibilità di ricovero possono essere accolte anche inferme povere di forme ginecologiche operative.

Annesso all'Asilo è istituito un Ambulatorio ostetrico-ginecologico.

L'Ambulatorio e Consultorio pediatrico è annesso invece all'Istituto provinciale di protezione ed assistenza della infanzia da cui dipende esclusivamente.

#### ART. 2.

Le categorie di ricovero sono due:

## I CATEGORIA:

Sono ammesse alla prima categoria:

- a) le gestanti povere provenienti dai Comuni della Provincia ed a carico degli stessi;
- b) le gestanti povere provenienti dal Comune di Milano ed a suo carico;
- c) le gestanti povere ricoverate d'urgenza ed aventi domicilio di soccorso in Comune di altra Provincia e da addebitarsi al medesimo;
- d) le gestanti povere accolte dietro regolare ordinanza della Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia ed a carico di essa.

## II CATEGORIA:

Sono ammesse alla seconda categoria le gestanti che per le loro condizioni economiche non possono essere assistite da ricovero a carico di Enti e di cui al precedente articolo e precisamente:

- a) le gestanti semi abbienti, cioè a limitati mezzi di fortuna, ma non completamente povere, e che possono corrispondere o direttamente o a mezzo di terzi, metà della retta di ricovero;
- b) le gestanti che per le loro condizioni possono corrispondere una retta intiera.

La disponibilità di letti per le gestanti di cui al comma b) è limitata al 10 % della totalità dei letti dell'Istituto e

la retta per esse è determinata dal coefficiente di spesa moltiplicato per due. Tale maggior provento resta a disposizione dell'Amministrazione quale fondo pel corredo ai bambini legittimi nati nell'Asilo e non assistiti dall'I.P.P.A.I.

## ART. 3.

Il Rettorato annualmente determina le rette ordinarie da applicare alle singole categorie di gestanti nonchè le tariffe dei compensi per eventuali atti operativi occorrenti, in istretta dipendenza delle gravidanze, parto o puerperio.

## ART. 4.

Il servizio di ambulatorio ginecologico ed ostetrico è annesso all'Asilo Provinciale di Maternità ai sensi della citata legge 20 dicembre 1925, N. 2277:

- a) è gratuito per le persone che risultino in istato di indigenza ai sensi del regolamento 15 aprile 1926 N. 718, art. 121;
- b) è a pagamento in tutti gli altri casi sulla base di tariffa e modalità stabilite anno per anno dal Rettorato Provinciale e per le diverse categorie di cui al precedente art. 2.

**Norme per le ammissioni e dimissioni delle ricoverate.**

## ART. 5.

L'accettazione delle gestanti ha luogo sempre dietro visita dei sanitari dell'Asilo di Maternità;

a) per le povere su presentazione da parte dell'interessata, di ordinanza di ricovero d'urgenza o di obbligazione al pagamento delle spese di ricovero, rilasciata dai Comuni;

b) per le abbienti o semi abbienti su presentazione di documenti che comprovino lo stato economico della ricoverata e contro versamento di un fondo anticipato di almeno quindici giorni della rispettiva retta e dell'obbligazione da parte della ricoverata o di parenti tenuti per legge agli alimenti, o di altre persone od Enti solvibili che garantiscano il pagamento della retta intera o della retta ridotta secondo i casi. E' fatta salva l'applicazione per i casi d'urgenza e soprattutto di pericoloso rinvio delle gestanti, delle norme vigenti in materia di beneficenza ed assistenza pubblica.

#### ART. 6.

Le gestanti devono essere sempre in stato di avanzata gravidanza, e, salvo casi eccezionali, al termine dell'ottavo mese.

#### ART. 7.

Le gestanti affette da forme tubercolari o comunque infettive o contagiose potranno essere ricoverate quando per tali malattie sarà possibile opportunamente provvedere all'isolamento.

### Del personale.

#### ART. 8.

Tutto il personale dell'Asilo provinciale di Maternità stipendiato o salariato fa parte dell'Amministrazione Provinciale

ed è pertanto disciplinato dal Regolamento Organico Generale della Provincia di Milano approvato col Decreto Commissariale 5 aprile 1929 N. 3373/3436/25 e della G.P.A. con provvedimento 15 maggio 1929 N. 1075, dal Regolamento Organico per l'Ippai approvato dal Decreto Commissariale 28 marzo 1929 N. 2917-64-28 e della G.P.A. con provvedimento 15 maggio 1929 N. 1073 e successive modifiche oltrechè dalle presenti norme particolari.

#### ART. 9.

Il numero, la qualifica e la retribuzione del personale dell'Asilo prov. di Maternità sono determinati dalla tabella organica annessa al presente Regolamento.

### Personale sanitario.

#### ART. 10.

Per l'ammissione ai posti previsti dal presente organico oltre i requisiti generali sono richiesti i seguenti titoli speciali:

*per il Direttore:*

laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonchè i documenti dimostranti la sua particolare competenza ostetrico-ginecologica e nella assistenza e profilassi della maternità e puericoltura intrauterina.

*per il medico aiuto e per i medici assistenti:*

laurea in medicina e chirurgia e certificato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

*per le levatrici:*

certificato di abilitazione all'esercizio professionale e documentazione della loro capacità ed esperienza.

#### **Direzione.**

##### **ART. 11.**

L'Asilo Provinciale di Maternità fa parte dell'I.P.P.A.I. e ne dipende gerarchicamente per cui tutti i suoi rapporti coll'Amministrazione Centrale dovranno svolgersi attraverso la Direzione generale dell'I.P.P.A.I.

#### **Direttore.**

##### **ART. 12.**

Il Direttore è capo servizio per ogni effetto di Legge e di regolamento.

##### **ART. 13.**

Il Direttore ha la direzione generale dell'Asilo di Maternità e la conseguente responsabilità del funzionamento di esso.

Il Direttore risiede nell'Asilo di Maternità e ove debba assentarsi o non possa essere immediatamente reperibile è sostituito dal medico aiuto.

Sovrintende alla organizzazione ed al funzionamento di tutti i servizi tecnici, sanitari ed assistenziali, in ispecie a quelli che concernono la constatazione delle condizioni sanitarie volute per l'ammissione della gestante, il trattamento igienico sanitario, i rapporti assistenziali colla madre ricoverata nei casi di riconoscimento del neonato, quelli con le famiglie, la disciplina dei medici e del personale tutto.

All'uopo:

a) richiede all'Amministrazione tutto quanto può assicurare il normale funzionamento dell'Asilo Provinciale di Maternità e la migliore assistenza e cura delle gestanti;

b) firma i bollettini di accettazione e di dimissione medesime;

c) accerta giornalmente la regolare tenuta del registro nosologico delle ricoverate e dei bambini e cura la compilazione delle relative statistiche;

d) determina e firma il quadro dietetico giornaliero delle gestanti e del personale;

e) firma il rapporto ed il dietetico giornaliero;

f) nei primi 15 giorni di ogni mese trasmette all'Amministrazione Provinciale i prospetti statistici delle nuove accettazioni e del movimento delle assistite con le sue osservazioni;

g) ordina il trasporto agli Istituti clinici competenti delle gestanti che non possono essere curate nell'Asilo Provinciale di Maternità;

h) disciplina le visite alle gestanti ed ai neonati da parte dei parenti e quelle dell'Istituto da parte degli estranei che vi accedono per ragioni di studio;

i) per i ricoverati morti nell'interno dell'Istituto, cura quando risulti necessario nell'interesse della scienza, che siano seguite le autopsie e ne vengano registrate le risultanze a norma di legge;

l) determina e fissa le funzioni del personale sanitario, disciplina i turni degli orari di servizio e quelli di riposo settimanale ed annuale;

m) applica al personale le multe e riferisce all'Amministrazione per i provvedimenti disciplinari di sua competenza colle proposte relative;

n) entro il primo quadrimestre di ogni anno, di concerto coll'Amministratore Delegato, presenta all'Amministrazione Provinciale un prospetto del movimento generale delle assistite dell'anno precedente accompagnandole con una relazione e colle proposte che reputa opportune al migliore indirizzo;

o) può esercitare la professione fuori dell'Istituto nelle ore del pomeriggio subordinatamente alle esigenze del servizio le quali devono avere sempre carattere prevalente.

### **Medici.**

#### **ART. 14.**

##### *Medico aiuto:*

E' alle dirette dipendenze del Direttore da cui riceve gli ordini inerenti al servizio.

Sostituisce il Direttore nei periodi di sua assenza per malattia o vacanza. Lo assiste negli interventi e lo sostituisce se occorre.

Cura personalmente il reparto assegnatogli e sorveglia il buon andamento tecnico e disciplinare dei reparti assegnati agli assistenti.

Attende al servizio d'ambulatorio e a quello di guardia a turno cogli altri medici.

Riferisce alla Direzione su ogni questione disciplinare e tecnica.

Se celibe, ha l'obbligo di residenza nell'Istituto.

Può esercitare la professione fuori dell'Istituto subordinatamente alle esigenze del servizio, previo accordo con la direzione sanitaria.

#### **ART. 15.**

##### *Medici Assistenti:*

Curando la parte sanitaria e disciplinare del reparto assegnato loro.

Attendono al servizio di ambulatorio ed a quello di guardia, a turno.

Sono incaricati della sovrintendenza del laboratorio.

Curano in modo particolare i neonati.

Se celibi hanno l'obbligo della residenza nell'Istituto.

Possono esercitare la professione, limitatamente alle esigenze del servizio e previo accordo con la Direzione Sanitaria.

#### **ART. 16.**

##### *Medico Assistente Volontario:*

Coadiuvava il medico assistente in tutti i suoi doveri.

Presta il servizio di guardia a turno.

## ART. 17.

*Levatrice maestra:*

Dipende direttamente dal Direttore e pone in esecuzione gli ordini ricevuti, di concerto col medico aiuto e cogli assistenti, per quanto può riguardare i servizi inerenti ai reparti affidati a tali sanitari.

Attende anche al reparto solventi ed a quello operatorio.

E' consegnataria, sotto la responsabilità del Direttore, dell'armamentario e dell'armadio medicinali.

Sono alle sue dirette dipendenze la levatrice e la levatrice volontaria.

Assegna alle infermiere di reparto, sia effettive che volontarie, le mansioni stabilite dalla Direzione e ne cura la perfetta esecuzione.

## ART. 18.

*Levatrice:*

E' alle dipendenze della levatrice maestra.

Le funzioni generali si compendiano nella mansione generica di assistenza al parto e cura del puerperio.

Sono alle sue dipendenze le infermiere addette alla sala o reparto cui è destinata.

Ha l'obbligo del turno di guardia.

## ART. 19.

*Levatrice Volontaria:*

Ha le stesse attribuzioni della levatrice.

## ART. 20.

*Infermiere di Reparto:*

Dipendono dalla levatrice maestra.

I singoli turni di servizio sono stabiliti dalla Direzione su proposta della levatrice maestra.

## ART. 21.

*Infermiere praticanti:*

Hanno gli stessi obblighi delle infermiere effettive.

**Ufficio amministrativo.***Funzioni dell'Amministratore:*

## ART. 22.

Le responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Asilo Provinciale di Maternità, fermo restando l'alta sorveglianza e la responsabilità generale del Direttore, è affidata all'Amministratore Delegato dell'Istituto di Protezione Assistenza dell'Infanzia.

## ART. 23.

L'Amministratore è supplito in caso di assenza per malattia o vacanza, da funzionario designato dall'Amministrazione Provinciale.

**ART. 24.**

L'Amministratore esercita le funzioni di amministratore dell'Asilo di Maternità seguendo le norme regolamentari vigenti per l'I.P.P.A.I.

**Personale amministrativo.****ART. 25.**

L'Ufficio amministrativo è alle dirette dipendenze dell'Amministratore, il quale è coadiuvato da un applicato amministrativo e da un capo registrante aventi le stesse funzioni previste nel regolamento della I.P.P.A.I. per i posti analoghi.

**Dattilografa.****ART. 26.**

Coadiuvata l'applicato amministrativo nelle sue mansioni di ufficio. Fruisce di colazione gratuita con obbligo però della presenza nell'Asilo di Maternità dalle ore 12.30 alle 14 ad eventuale disposizione del pubblico.

**Suore.****ART. 27.***Suora Superiora:*

Alle suore dell'Asilo di Maternità è preposta una Superiora che le dirige e le destina ai vari reparti e servizi, previ accordi con la Direzione.

Riferisce giornalmente al Direttore quanto interessa i servizi e la disciplina del personale.

Segnala all'applicato amministrativo le necessità di carattere economico che nell'espletamento delle sue funzioni avesse a rilevare.

**ART. 28.***Suora di guardaroba:*

Tiene il registro di carico e scarico degli effetti di guardaroba, nonchè quelli passati allo scarto.

Col personale dipendente provvede alla confezione ed alla rattoppatura della biancheria per la sua buona conservazione.

Provvede alla disinfezione, registrazione, conservazione degli indumenti di proprietà privata delle gestanti da ritirarsi in apposito magazzino e da restituire all'atto della dimissione.

Sorveglia e prende nota del movimento di carico e scarico, fra guardaroba, lavanderia e reparti.

**ART. 29.***Suora di dispensa e cucina:*

Coadiuvata dalla dattilografa, tiene il registro di carico e scarico degli effetti di dispensa e magazzino.

Provvede alla loro conservazione e distribuzione.

Cura la buona confezione dei cibi e la loro tempestiva distribuzione sulla base delle tabelle dietetiche della Direzione.

## ART. 30.

*Suora ispettrice di reparto:*

Sorveglia l'ordine e la pulizia del reparto, nonchè la disciplina delle ricoverate:

La distribuzione delle vivande.

In genere accudisce a tutte le incombenze che le verranno affidate dal Direttore da cui, nel servizio di reparto, esclusivamente dipende.

**Servizio religioso.**

## ART. 31.

Il curato dell'I.P.P.A.I. ha l'incarico di provvedere al servizio religioso dell'Asilo Provinciale di Maternità, ai battesimi, ecc. nei modi e con gli orari che saranno stabiliti dalla Direzione.

**Custode portiere.**

## ART. 32.

Provvede alla disciplina del movimento del pubblico che ha accesso nell'Istituto e ne tiene il registro.

Vigila sui materiali che entrano od escano.

Funziona da telefonista per il centralino telefonico interno.

Tiene il registro delle assicurate e raccomandate che pervengono e ne risponde fino a fatta consegna all'ufficio amministrativo.

Fruisce di alloggio per sè e famiglia nell'Istituto con obbligo ai componenti della famiglia propria, del servizio anche su chiamata notturna.

**Fuochista capo.**

## ART. 33.

Deve essere regolarmente abilitato alla conduzione dei tipi di caldaia installate.

Provvede al loro funzionamento e manutenzione alle dipendenze dell'Ufficio Tecnico.

Provvede in qualunque ora ne sia richiesto ad assicurare il vapore alla autoclave della sala operatoria.

Deve avere nozioni sommarie di meccanico e di elettricista in modo da essere in grado di provvedere alle piccole manutenzioni richieste per casi di urgenza. Ha l'obbligo della guardia notturna a giorni alterni.

Provvede alla disinfezione del materiale lettereccio e della sala operatoria a richiesta della Direzione.

**Aiuto fuochista e uomo di fatica.**

## ART. 34.

Coadiuva ed ha le funzioni del fuochista-capo, da cui dipende.

Fa la guardia notturna con lo stesso a giorni alterni.

Provvede alla pulizia ordinaria del giardino ed al carico della biancheria mandata allo spurgo — nonchè alla disin-

fezione del materiale lettereccio. — E' responsabile del regolare incenerimento delle materie di rifiuto provenienti dalla sala operatoria.

Entrambi devono essere muniti di abilitazione alla conduzione di caldaie.

#### **Personale secondario.**

##### **ART. 35.**

Il personale secondario è sempre assunto in via straordinaria e non acquista la stabilità per ogni effetto di regolamento che dopo 10 anni.

##### **ART. 36.**

Tutto il personale fruisce di vitto, alloggio, vestiario come da tabella nonchè di riposo settimanale.

Potrà ad esso essere concesso una licenza annuale di giorni 10 per le serventi e di giorni 15 per le levatrici.

##### **ART. 37.**

Al personale femminile che presta un servizio superiore alle ore 10 giornaliera, verrà corrisposto l'equivalente di un'ora straordinaria di servizio giornaliero, a computarsi a termini dei vigenti regolamenti provinciali in materia.

##### **ART. 38.**

Il personale secondario, durante il periodo di prova, sarà assicurato presso la Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali per l'assistenza obbligatoria contro la disoccupazione; la invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi. Con decorrenza dalla data di conferma il personale verrà iscritto alla Cassa di Previdenza per le pensioni dei salariati degli Enti Locali, sottostando alle prescritte ritenute e conseguendo i diritti relativi a tale iscrizione.

Il personale secondario è inoltre assicurato contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 39 - IMPIEGATI

N.	QUALIFICA	Stipendio iniziale	Aumenti periodici		Indennità servizio attivo	Totale	ANNOTAZIONI
			N.	Importo cad.			
	Direttore Generale dell'Ippai . . . . . L.	5.000	—	—	—	5.000	
<b>Divisione sanitaria</b>							
1	Direttore sanitario . L.	22.000	3	2.200	28.600	28.600	Alloggio per sè e famiglia con riscaldamento senza mobilio - indennità di ammissione per ogni gestante ricoverata nell'Istituto di L. 20 - decreto 29-9-931, n. 6274/1270/28 - Vistato dalla R. Prefett. 29-9-931, n. 46428 Div. 2/2.
1	Medico aiuto . . . . . »	13.000	8	1.400	24.200	26.200	Vitto gratuito a giorni alterni, perchè di guardia a turno coi medici assistenti o praticanti - Camera mobilitata di servizio - incarico biennale rinnovabile.
1	Levatrice maestra . . . »	8.000	8	800	14.400	15.400	Camera di servizio - vitto - due paia calzature - 3 vestaglie bianche.
<b>Assegni per incarichi speciali</b>							
1	Medico assistente . L.	10.000	—	—	—	10.000	Deve essere particolarmente versato in pediatria - Incarico temporaneo rinnovabile ogni biennio - Vitto gratuito nei giorni di guardia.
1	» . . . . . »	10.000	—	—	—	10.000	Vitto gratuito - Camera di servizio.
1	Medico assistente volontario . . . . . »	—	—	—	—	—	
<b>Divisione Amministrativa</b>							
<b>Assegni per incarichi speciali</b>							
1	Amministratore Delegato dell'Ippai . . L.	5.000	—	—	—	5.000	
1	Applicato all'Ippai distaccato in serv. »	3.000	—	—	—	3.000	
1	Applicato Amministrativo . . . . . »	10.000	8	1.250	20.000	22.000	
1	Aggiunta applicata . . . »	7.200	8	800	13.600	14.600	Colazione a titolo gratuito con obbligo di permanenza in Istituto anche dalle ore 12 alle ore 14 per eventuali esigenze del pubblico. Grembiuli neri di servizio.
1	Cappellano . . . . . »	8.500	—	—	—	8.500	Alloggio senza mobilio, riscaldamento ed illuminazione.
<b>Agenti</b>							
1	Portiere-Custode . . L.	8.000	8	1.000	16.000	17.000	Alloggio senza mobilio, con riscaldamento - Divise di panno e mantello - Berretto - Due paia calzature.

Tutti gli stipendi sono soggetti a decurtazione del 12% di cui a R. D. 20/11 1930, N. 1491 ed alle altre ritenute di legge.

ART. 40 - SALARIATI

N.	QUALIFICA	Salario iniziale giornaliero	Aumenti periodici	Annotationi
<b>Personale maschile</b>				
1	Fattorino . . . . . L.	16 50	7 aumenti triennali	Vestiaro uniforme di fatica — due paia scarpe all'anno.
1	Fuochista - meccanico »	18 50	1° e 2° di L. 1,10	Vestiaro e scarpe come sopra — Ai fuochisti: vitto in natura alle 7 ed alle 12 nei giorni di servizio.
1	Fuochista - aiuto . . . »	16 50	3° 4° e 5° di L. 0,60	
1	Fuochista ed uomo fatica . . »	14 50	6° e 7° di L. 0,30	
<b>Personale femminile</b>				
1	Suora Capo-Reparto . . »	12 50	—	Convenzione a stipularsi — Alloggio e biancheria d'uso generale — e il vitto è prelevato dalla dispensa in natura. L'Amministrazione dovrà essere reintegrata in ragione di L. 5,— per giornata di presenza e per suora.
3	Suore addette ai servizi generali . . . »	12 50	—	Incarico rinnovabile di biennio in biennio.
2	Levatrici - 1ª . . . . . »	12 50	6 aumenti triennali di L. 0,60 per i primi 4 e di L. 0,30 per il 5° e 6°	
	» - 2ª . . . . . »	12 50		
1	Levatrice volontaria . . »	—	—	Senza salario — Incarico rinnovabile annualmente — Sola corresponsione di vitto ed alloggio.
27	Infermiere . . . . . »	8	»	Vitto ed alloggio — due paia scarpe — due paia calze bianche — tre grembiuloni d'infermiera all'anno — Spetta pure il vitto in natura nei giorni di riposo subordinati alla presenza nell'Istituto.
4	Infermiere praticanti »	—	—	Vitto ed alloggio senza salario.
8	Serventi femmine . . . . »	8	»	Tre cucine e dispensa — una guardaroba — Riposo settimanale. — Vitto e competenze come per le inferm.

Tutti i salari sono soggetti a decurtazione del 12% di cui a R. D. 20-11-30 N. 1491, ed alle altre ritenute di legge. È esteso al personale secondario femminile il compenso di buona uscita di cui al comma II° dell'art. 165 del regolamento organico generale 5 Aprile 1929.

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

Archivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Milano

ivio del Brefotrofio - Città metropolitana di Mi